ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 134

Deroga alla disciplina in materia di assicurazione malattia

Qualora le assicurazioni di cui all'art. 56 concernano rischi ubicati nel territorio della Repubblica federale di Germania e le autorita' di controllo di detto Stato membro non pubblichino e non trasmettano la tabella di frequenza e gli altri dati indicati nel comma 1 del predetto articolo, l'ISVAP e' tenuto a comunicare immediatamente la base tecnica per il calcolo dei premi, di cui all'art. 56 comma 2, alle predette autorita' di controllo, al fine di consentire loro di presentare eventuali osservazioni. Se l'ISVAP non ritiene di dover tener conto di tali eventuali osservazioni, ne informa in modo dettagliato le autorita' di controllo di cui al comma 1, fornendone i motivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1995.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	VIII — Disposizioni transitorie e finali
Capo	I — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-134-deroga-alla-disciplina-in-materia-di-assicurazione-malattia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it